

Numero	53%	Pag.
Data	1 6 SET. 2016	

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR N. DEL

Oggetto: RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. PRESENTATO DALLA SIG.RA C.M. AVANTI AL TRIBUNALE DI FERMO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.

IL DIRETTORE GENERALE ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

- 1. Informato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 28/2010, di costituirsi in giudizio opponendosi alla infondata domanda di risarcimento della Sig.ra C.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), che ha notificato in data 20/07/2016 un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Fermo:
- 2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, avvocato dirigente dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR Marche con ogni più ampio potere e facoltà di legge;





- 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
- 4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. anche al fine di permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile in quanto l'udienza di comparizione è fissata al 12/10/2016.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssff Natig Storti

Il Direttore Applinistrativo Dott. Pierly of Agricori

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n.

4 pagine di cui n.

pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Numero 53% Pag. 3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA N. 4 FERMO)
U.O.S. UFFICIO LEGALE

La Sig.ra C.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ha notificato in data 20/07/2016 un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale viene chiesto all'ASUR un risarcimento per la presunta ritardata diagnosi di una gravidanza extrauterina presso l'Ospedale di Fermo .

La Sig.ra C.M. aveva già presentato un ricorso ex art. 696 c.p.c.. avanti al Tribunale di Fermo per l'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo ma il Tavolo Tecnico Aziendale ASUR svoltosi in data 11/03/2015 non ravvisava alcun errore procedurale di tipo diagnostico terapeutico nella prestazioni fornite dal personale sanitario dell'Ospedale di Fermo nei riguardi dell'attrice.

La costituzione in giudizio consentirà di poter contestare in sede di nuova consulenza tecnica la sussistenza dei presunti postumi per cui l'attrice richiede un risarcimento danni.

Nel procedimento promosso è già stata fissata ex art. 702-bis cpc l'udienza del 12/10/2016. Risulta quindi necessario procedere alla costituzione in giudizio per tutelare gli interessi dell'Ente.

La controversia rientra fra quelle per le quali l'Avvocato difensore è tenuto ad informare l'assistito, come previsto dal vigente articolo 4, 3° comma del D.Lgs n. 28/10, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto e delle agevolazioni fiscali previste dagli art.li 17 e 20 dello stesso provvedimento e di ciò viene dato atto nel presente provvedimento.

E' quindi necessario procedere alla nomina del difensore dell' Ente in giudizio .

Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. di costituirsi in giudizio opponendosi alla infondata domanda di risarcimento della Sig.ra C.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), che ha notificato in data 20/07/2016 un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Fermo;





- 2. di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente;
- 4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. anche al fine di permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile in quanto l'udienza di comparizione è fissata al 12/10/2016.

Il Dirigente responsabile UOS Legale

Avv. Domenico Capriotti

Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo.

Il Dirigente responsabile UOS Legale

Avv. Domenico Capriotti

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione